



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI ERS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FONTANELLATO (PR)

(L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.

Regolamento comunale assegnazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04.03.2025).

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 8 agosto 2001 n°24 e s.m. e del vigente Regolamento comunale per le assegnazioni approvato con deliberazione del C.C. n°2 del 04.03.2025 (da ora in poi "Regolamento"), viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (di seguito ERS), di proprietà del Comune di Fontanellato, che si renderanno disponibili, attraverso la formazione di una graduatoria aperta ad aggiornamento semestrale.

Gli alloggi sono siti in Fontanellato, in:

Via Di Vittorio n°1, 3, 5, 7, 14, 16, 18 (cd "Di Vittorio 1", Compendio 14)	n°42 unità abitative
Via Di Vittorio n°8A – 8B (cd "Di Vittorio 2 – PEEP Sud", Compendio 15)	n°12 unità abitative
Via Costa n°16, 16/a e 16/d (cd. edificio "Il Listone")	n°12 unità abitative

Nell'aggiornamento semestrale verranno inserite le nuove domande e le eventuali modifiche ed integrazioni alle domande già presenti in graduatoria, presentate entro le scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno (direttamente presso gli uffici di ACER Parma).

I canoni di locazione verranno calcolati come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n°32 del 17.03.2025 e saranno sottoposti ad aggiornamento annuale secondo l'indice Istat di legge. Le variazioni dei canoni, prima di essere applicate, verranno comunicate a ciascun assegnatario/locatario.

Durata dei contratti:

- Via Di Vittorio: gli alloggi disponibili per la locazione verranno disciplinati secondo quanto previsto dalla L. 09.12.1998 n. 431 e s.m.;
- Via Costa: gli alloggi disponibili per la locazione verranno disciplinati con contratti di locazione di durata di anni tre, prevedendo che, alla prima scadenza, il contratto venga di norma prorogato di diritto per anni due, in base all'art. 2 commi 3 e 5 della L. 09.12.1998 n. 431 e s.m.. Decorsi i primi cinque anni sarà consentito al massimo un ulteriore rinnovo di tre anni.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente Bando di concorso i cittadini che, alla data di pubblicazione dello stesso, siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

A) CITTADINANZA

Possono fare domanda coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) il familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma regolarmente soggiornante di cui all'art. 19 del D.lgs. 6.2.2007, n. 30;

A.4) il titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del D.lgs. 19.11.2007, n. 251 e s.m. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

A.5) il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

A.6) il cittadino straniero, regolarmente soggiornante, in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e s.m..

Il requisito della cittadinanza è riferito al solo richiedente o a tutti i componenti del nucleo se composto da due o più persone non legate da vincoli di parentela o affinità.

B) RESIDENZA

E' richiesto il possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:

B.1) residenza anagrafica nel territorio del Comune di Fontanellato;

B.2) residenza anagrafica nel territorio della Regione Emilia-Romagna da almeno tre anni (continuativi).

Il richiedente iscritto all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni anche non continuativi (il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente). In questo caso, entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale e comunque non oltre 3 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio stesso, pena la decadenza dall'assegnazione.

Il requisito della residenza è riferito al solo richiedente o a tutti i componenti del nucleo se composto da due o più persone non legate da vincoli di parentela o affinità.

I requisiti riferiti alla residenza sono cumulativi e non alternativi.

C) ATTIVITA' LAVORATIVA

E' richiesto il possesso, alla data di presentazione della domanda ed alla data di assegnazione dell'alloggio, del seguente requisito:

C.1) almeno un componente il nucleo familiare deve essere titolare di un contratto di lavoro in corso di validità.

D) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

D.1) I componenti il nucleo richiedente non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 05.07.1975.

Non preclude l'assegnazione:

- la titolarità di cui al punto precedente qualora: a) l'alloggio oggetto del diritto risulti dichiarato inagibile per effetto di provvedimento comunale; in tal caso, qualora l'alloggio venga successivamente rimesso in pristino, il proprietario è obbligato a comunicarlo tempestivamente

al Gestore e al Comune; b) l'alloggio non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare, che siano affetti da handicap con problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;

- la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%;
- il diritto di proprietà su di un alloggio oggetto di un procedimento di espropriazione forzata, a far tempo dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, codice di procedura civile;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale, di accordo omologato in caso di separazione consensuale o di altro accordo previsto dalla legge in materia; in caso di cessazione di convivenza di fatto il diritto di proprietà non preclude l'accesso all'alloggio ERS qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità esclusiva dell'ex convivente e ciò per effetto di scrittura privata autenticata stipulata tra le parti.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

E) VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO (valutato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159/2013, in base all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Soglia minima. Il valore ISEE del nucleo richiedente non dovrà essere inferiore a: € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00) o alla diversa soglia vigente all'atto dell'emissione del Bando o all'atto dell'aggiornamento periodico della graduatoria, secondo le determinazioni regionali in materia.

Soglia massima. Il valore ISEE del nucleo richiedente non dovrà essere superiore:

- a € 48.445,00 (euro quarantottomilaquattrocentoquarantacinque/00);
- a € 63.580,00 (euro sessantatremilacinquecentoottanta/00) nel caso di persone singole che sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante;
- a € 63.580,00 (euro sessantatremilacinquecentoottanta/00) nel caso di persone singole intenzionate a convivere di fatto, a contrarre matrimonio o a costituire una unione civile che sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante. ¹

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare richiedente.

¹ In questo caso il valore ISEE da considerare deve essere determinato nel seguente modo: si sommano i valori ISEE relativi ai due nuclei familiari di provenienza poi si divide per due. Esempio: valore ISEE primo nucleo familiare 42.000,00 Euro e valore ISEE secondo nucleo familiare 53.500,00 Euro - calcolo valore ISEE da considerare $42.000,00 + 53.500,00 = 95.500,00/2 = 47.750,00$.

F) NUCLEI TITOLARI DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI, NELLA CONDIZIONE DI OCCUPANTI ABUSIVI, SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI DECADENZA

I componenti il nucleo avente diritto non devono:

F.1) aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.S. cui è seguito il riscatto o l'acquisto o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

F.2) aver ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici e/o aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

(nelle ipotesi F.1) ed F.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune e ad Acer Parma l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio)

F.3) essere stati colpiti da provvedimento di decadenza per i casi di cui all'art. 25.1 lettere a), b), c), d), h bis), h ter) della L.R. n°24/2001 e s.m., da meno di due anni.

L'occupazione illegale abusiva o senza titolo di un qualsiasi alloggio di proprietà comunale costituisce causa di non ammissibilità e/o di esclusione dalla graduatoria, così come l'esistenza di debiti nei confronti del Comune di Fontanellato (anche indirettamente attraverso il Gestore), in riferimento a rapporti di locazione precedenti, da parte del richiedente e/o dei componenti il suo nucleo familiare.

G) DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICATIVE

Definizioni:

G1) Le particolari categorie sociali aventi diritto di accesso agli alloggi di ERS sono:

- a) nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto;
- b) lavoratori immigrati italiani e stranieri: ovvero i lavoratori provenienti da altri Stati, Regioni, Province e Comuni;
- c) appartenenti alle Forze Armate o alle Forze dell'Ordine: ovvero i soggetti arruolati nei seguenti corpi: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo dei VV.FF., Esercito, Aeronautica;
- d) nuclei familiari comprendenti persone disabili che occupano alloggi con barriere architettoniche;
- e) studenti universitari fuori sede;
- f) anziani ovvero nuclei familiari in cui almeno uno dei due componenti abbia una età non inferiore a 60 anni;
- g) disabili: ovvero soggetti con grado di invalidità pari o superiore al 66%;
- h) nuclei familiari con bambini: ovvero nuclei familiari con figli naturali, adottivi o in affidamento preadottivo di età inferiore ai 18 anni;
- i) coppie di giovani: ovvero nuclei familiari (coniugi sia in regime di comunione che di separazione dei beni; nubendi; conviventi di fatto o intenzionati a convivere di fatto) in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di quarant'anni.

Alle precedenti categorie si aggiungono:

- i nuclei familiari per i quali ricorrono le condizioni di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui al punto f) comma 1 dell'art. 30 della L.R. 24/2001 e s.m. (superamento del limite di reddito per la permanenza);
- le vittime di violenza domestica e di genere, con o senza minori, in fuoriuscita da percorsi di violenza certificati dai servizi sociali territoriali o dai centri anti violenza.

G2) Per nucleo familiare, al fine dell'accertamento dei requisiti soggettivi, si intende:

- l'assegnatario, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sia in regime di comunione che di separazione dei beni, ovvero il convivente di fatto, i figli minori e i figli maggiorenni a

carico a norma di legge;

- l'assegnatario e altre persone a lui legate da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado cointestatari dei contratti di proprietà e locazione;
- l'assegnatario: celibe, nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a;
- l'assegnatario ed il futuro coniuge/convivente (nel caso di nubendi o di coppie intenzionate a convivere di fatto).

Non si considerano i nuclei familiari di provenienza. In caso di decesso dell'assegnatario, il contratto si trasferisce al coniuge o agli altri familiari conviventi stabilmente con lo stesso al momento del decesso, purché regolarmente comunicati e riconosciuti all'interno del nucleo dell'assegnatario, secondo quanto stabilito dalle norme in materia di locazione ad uso abitativo.

Ai sensi dell'allegato A, punto 3.1, della D.G.R. n. 252/2011, a pena di decadenza dal beneficio dell'assegnazione, i nubendi devono contrarre matrimonio o unione civile ai sensi della L. n. 75/2016 (art. 1, commi da 1 a 35) ed assumere la residenza nell'alloggio entro 6 mesi dalla data della consegna dell'alloggio stesso. Entro il medesimo termine devono costituire il nucleo, con residenza nell'alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere di fatto ai sensi della L. n. 75/2016 (art. 1, commi 36 ss).

Il componente del nucleo familiare che sottoscrive la domanda verrà considerato a tutti gli effetti, amministrativi e gestionali, il referente del nucleo familiare. In caso di separazione, di scioglimento di matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, il referente sarà individuato conformemente agli atti giudiziari o amministrativi regolanti il rapporto.

Ai sensi e per effetti dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della L. n. 241/1990 e s.m., il Comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra Pubblica Amministrazione. Il concorrente dovrà allegare ogni altro documento, non acquisibile presso la P.A., che attesti le condizioni oggettive e soggettive, ritenute utili per la progressione in graduatoria.

H) SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI

I requisiti dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica prima dell'assegnazione, così come tutte le condizioni soggettive e oggettive, nonché permanere in costanza di rapporto per tutta la durata della locazione.

Tutti i requisiti sopra indicati, dovranno essere posseduti da parte del richiedente che presenta la domanda e, limitatamente alle lettere A), B), C), E) del presente bando, anche da parte degli altri soggetti indicati nella domanda di assegnazione dell'alloggio.

Ogni cittadino inserito in domanda, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGIO

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata unicamente sul modulo allo scopo predisposto e presentata ad ACER Parma a partire dal giorno **07.04.2025**, con scadenza alle ore **12.00** del giorno **13.05.2025**.

Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dal vigente Regolamento comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, essendo il modulo formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal Regolamento comunale per le assegnazioni ed alle condizioni soggettive ed oggettive il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo Regolamento.

Con la firma apposta in calce alla domanda, il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi in una o più delle condizioni soggettive e oggettive indicate, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, l'idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso. In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare, nei modi e agli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A) e B) del punto 1) del presente Bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), E), F) dello stesso punto.

Parte integrante della domanda è la Dichiarazione Sostitutiva Unica, come modificata da ultimo con decreto direttoriale 13 dicembre 2023, n. 407 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, salvo che la stessa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda già presentata potrà essere presentata dal concorrente in qualsiasi momento, prima della scadenza del termine di aggiornamento periodico della graduatoria.

La domanda presentata concorre contemporaneamente alla formazione di due distinte graduatorie, come di seguito specificato:

1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi di ERS, ad eccezione di quelli normati ai sensi del successivo comma, è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri definiti nella seguente tabella e distinti in categorie da A) a H).

A) Residenza nel Comune di Fontanellato (continuativa): <ul style="list-style-type: none">- dai 2 ai 5 anni- dai 5 ai 10 anni- dai 10 ai 15 anni- da oltre 15 anni	Punti 4 Punti 5 Punti 6 Punti 8
B) Attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Fontanellato (di almeno un membro del nucleo familiare): <ul style="list-style-type: none">- lavoro dipendente a tempo indeterminato con luogo di lavoro sito nel Comune di Fontanellato da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda;- nel Comune di Fontanellato si trova almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, o ha conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato (produrre certificato di rapporto di lavoro dipendente rilasciato dal datore di lavoro);- nel Comune di Fontanellato si trova la sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente, comprovata da certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Parma, con iscrizione da almeno sei mesi dalla data di	Punti 4 Punti 3 Punti 2

presentazione della domanda	
<p>C) Valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) Viene attribuito un punteggio sulla base dei valori di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> I.S.E.E. del nucleo richiedente dalla soglia minima fino a € 14.900,00 <input type="checkbox"/> I.S.E.E. del nucleo richiedente da € 14.900,01 fino a € 20.800,00 <input type="checkbox"/> I.S.E.E. del nucleo richiedente da € 20.800,01 fino a € 27.200,00 <input type="checkbox"/> I.S.E.E. del nucleo richiedente da € 27.200,01 fino a € 33.600,00 <input type="checkbox"/> I.S.E.E. del nucleo richiedente da € 33.600,01 fino al limite massimo 	<p>Punti 4 Punti 3 Punti 2 Punti 1 Punti 0</p>
<p>D) Condizione di sfratto in capo al nucleo familiare richiedente. Detta condizione ricorre quando il nucleo familiare richiedente risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o di sfratto non intimato per morosità o inadempienza contrattuale, sempre che tali provvedimenti giudiziari siano intervenuti entro e non oltre la data di presentazione della domanda. Detta condizione dovrà essere opportunamente dimostrata allegando atto di licenza o sfratto esecutivo. Rientra in questa condizione l'assegnatario di alloggio E.R.P. che, sempre alla medesima data, sia stato dichiarato decaduto per superamento della situazione economica I.S.E.E, ai sensi della vigente normativa regionale. La condizione è attribuita solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa.</p>	<p>Punti 2</p>
<p>E) Nucleo familiare composto da una coppia di giovani (anche con 1 o più minori a carico). Si intende per nucleo familiare composto da una coppia di giovani, il nucleo familiare composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coniugi in regime di comunione o di separazione dei beni; - coppia in procinto di unirsi in matrimonio o in unione civile o conviventi di fatto; - coppia intenzionata a convivere di fatto; <p>in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 40 anni.</p>	<p>Punti 5</p>
<p>F) Nucleo familiare monoparentale nel quale sia presente uno o più figli minori fiscalmente a carico. Si intende per nucleo monoparentale quello in cui sia presente un solo genitore e uno o più figli a carico fiscale, in assenza di convivenza con terze persone, se non legate da vincoli di parentela o affinità.</p> <p>Viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con un minore - con due minori - con tre minori e più - per ogni minore di anni 6 	<p>Punti 6 Punti 7 Punti 8 Punti 0,5</p>
<p>G) Nucleo familiare monoparentale con figli maggiorenni a carico. Si intende per nucleo monoparentale quello in cui sia presente un solo genitore e uno o più figli a carico fiscale, in assenza di convivenza con terze persone, se non legate da vincoli di parentela o affinità.</p>	<p>Punti 1</p>
<p>H) Nucleo richiedente comprendente uno o più soggetti nelle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone certificate dalla competente Commissione ASL non autosufficienti secondo la vigente normativa regionale in materia di tutela della persona anziana non autosufficiente con punteggio B.I.N.A. uguale o superiore a punti 360; - persone con invalidità certificata al 100% con indennità di accompagnamento ai 	

<p>sensi delle vigenti disposizioni normative;</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone invalide del lavoro titolari di assegno per assistenza personale continuativa; - persone disabili permanenti e gravi, per le quali si renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'articolo 3.3 della L. n. 104/1992 e s.m.; - minore di anni 18 in condizione di handicap, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (articolo 1 L. n. 289/1990 e s.m.); - persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che determina difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'articolo 3.1 della L. n. 104/1992 e s.m.; - persone con invalidità certificata superiore al 66% e sino al 100% ai sensi delle vigenti disposizioni normative; - grandi invalidi del lavoro. <p>Qualora nel nucleo richiedente siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media, il punteggio è attribuito per intero per il primo componente certificato, al 70% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% per il terzo e successivi componenti certificati. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili tra loro anche se riferite alla stessa persona. È posto in capo al richiedente specificare in domanda, sulla base della certificazione, se alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap, è correlata una limitazione grave alla capacità di deambulazione (certificazione da produrre in allegato alla domanda: proposta fornitura ausili e protesica).</p>	Punti 4
	Punti 3

2. La graduatoria di assegnazione degli alloggi di ERS realizzati nell'immobile denominato "Il Listone" è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri definiti nella seguente tabella e distinti in categorie da A) a H).

<p>A) Residenza nel Comune di Fontanellato (continuativa):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai 2 ai 5 anni - dai 5 ai 10 anni - dai 10 ai 15 anni - da oltre 15 anni 	<p>Punti 4</p> <p>Punti 5</p> <p>Punti 6</p> <p>Punti 8</p>
<p>B) Attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Fontanellato (di almeno un membro del nucleo familiare):</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoro dipendente a tempo indeterminato con luogo di lavoro sito nel Comune di Fontanellato da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda; - nel Comune di Fontanellato si trova almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, o ha conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato (produrre certificato di rapporto di 	<p>Punti 4</p> <p>Punti 3</p>

<p>lavoro dipendente rilasciato dal datore di lavoro);</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel Comune di Fontanellato si trova la sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente, comprovata da certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Parma, con iscrizione da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda 	Punti 2
<p>C) Valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) Viene attribuito un punteggio sulla base dei valori di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> I.S.E.E. del nucleo richiedente dalla soglia minima fino a € 20.800,00 <input type="checkbox"/> I.S.E.E. del nucleo richiedente da € 20.800,01 fino a € 27.200,00 <input type="checkbox"/> I.S.E.E. del nucleo richiedente da € 27.200,01 fino a € 33.600,00 <input type="checkbox"/> I.S.E.E. del nucleo richiedente da € 33.600,01 fino al limite massimo 	Punti 3 Punti 2 Punti 1 Punti 0
<p>D) Condizione di sfratto in capo al nucleo familiare richiedente. Detta condizione ricorre quando il nucleo familiare richiedente risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o di sfratto non intimato per morosità o inadempienza contrattuale, sempre che tali provvedimenti giudiziari siano intervenuti entro e non oltre la data di presentazione della domanda. Detta condizione dovrà essere opportunamente dimostrata allegando atto di licenza o sfratto esecutivo. Rientra in questa condizione l'assegnatario di alloggio E.R.P. che, sempre alla medesima data, sia stato dichiarato decaduto per superamento della situazione economica I.S.E.E, ai sensi della vigente normativa regionale. La condizione è attribuita solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa.</p>	Punti 2
<p>E) Nucleo familiare composto da una coppia di giovani (anche con 1 o più minori a carico). Si intende per nucleo familiare composto da una coppia di giovani, il nucleo familiare composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coniugi in regime di comunione o di separazione dei beni; - coppia in procinto di unirsi in matrimonio o in unione civile o conviventi di fatto; - coppia intenzionata a convivere di fatto; <p>in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 40 anni.</p>	Punti 7
<p>F) Nucleo familiare monoparentale nel quale sia presente uno o più figli minori fiscalmente a carico. Si intende per nucleo monoparentale quello in cui sia presente un solo genitore e uno o più figli a carico fiscale, in assenza di convivenza con terze persone, se non legate da vincoli di parentela o affinità. Viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con un minore - con due minori 	Punti 6 Punti 7
<p>G) Nucleo richiedente comprendente uno o più soggetti nelle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone certificate dalla competente Commissione ASL non autosufficienti secondo la vigente normativa regionale in materia di tutela della persona anziana non autosufficiente con punteggio B.I.N.A. uguale o superiore a punti 360; - persone con invalidità certificata al 100% con indennità di accompagnamento ai sensi delle vigenti disposizioni normative; - persone invalide del lavoro titolari di assegno per assistenza personale continuativa; - persone disabili permanenti e gravi, per le quali si renda necessario un 	

<p>intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'articolo 3.3 della L. n. 104/1992 e s.m.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - minore di anni 18 in condizione di handicap, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (articolo 1 L. n. 289/1990 e s.m.); 	Punti 3
<ul style="list-style-type: none"> - persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che determina difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'articolo 3.1 della L. n. 104/1992 e s.m.; - persone con invalidità certificata superiore al 66% e sino al 100% ai sensi delle vigenti disposizioni normative; - grandi invalidi del lavoro. 	Punti 2
<p>Qualora nel nucleo richiedente siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media, il punteggio è attribuito per intero per il primo componente certificato, al 70% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% per il terzo e successivi componenti certificati. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili tra loro anche se riferite alla stessa persona. È posto in capo al richiedente specificare in domanda, sulla base della certificazione, se alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap, è correlata una limitazione grave alla capacità di deambulare (certificazione da produrre in allegato alla domanda: proposta fornitura ausili e protesica).</p>	

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda presentata, previa verifica dei requisiti previsti per l'assegnazione.

3. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando pubblico viene redatta, ai sensi del T.U. n. 445/2000, su apposito modulo sotto forma di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dovrà essere compilata preferibilmente in stampatello avvalendosi esclusivamente dell'apposito modulo predisposto per la presentazione della domanda e reperibile:

- presso gli uffici di ACER Parma, Sede distaccata di Fidenza, Via De Amicis n°2, previo appuntamento da fissare telefonando ai seguenti numeri: 0524/523675 – 339/5619743;
- sul sito internet del Comune di Fontanellato al seguente indirizzo: www.comune.fontanellato.pr.it;
- sul sito internet di Acer Parma al seguente indirizzo: www.aziendacasapr.it.

Le domande di assegnazione relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovranno essere consegnate entro il termine inderogabile delle ore **12.00** del giorno **13.05.2025**,

ad ACER Parma, Sede distaccata di Fidenza, Via De Amicis n°2 nei giorni e negli orari sopra indicati, previo appuntamento col funzionario incaricato.

Le domande potranno anche essere spedite tramite raccomandata A.R. e/o consegnate a mano alla medesima sede distaccata di **ACER Parma**.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato di 30 giorni.

Il Comune e l'Azienda Casa Emilia-Romagna non si assumono alcuna responsabilità in ordine all'eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande presentate e/o pervenute dopo il termine sopraindicato saranno escluse dal presente concorso e saranno considerate ai fini del successivo aggiornamento e pertanto verranno inserite nella successiva graduatoria in occasione dell'aggiornamento semestrale. Le domande presentate con qualsiasi altro mezzo non indicato dal bando saranno escluse dal concorso.

Saranno considerate nulle ed inefficaci:

- le domande non compilate sull'apposito modulo;
- le domande prive della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
- le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Sarà cura e responsabilità del concorrente comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza e/o di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine alla domanda presentata. La mancata comunicazione della variazione di residenza e/o domicilio comporta, in caso di impossibilità dell'ufficio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

4. ISTRUTTORIA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale, il Gestore:

- procede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la regolarità e completezza e attribuendo a ciascuna domanda i punteggi in via provvisoria, sulla base della situazione dichiarata del richiedente e/o accertate d'ufficio;
- nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede ad escludere la domanda dalla graduatoria e a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione. Nel caso di palese inattendibilità dei requisiti e delle condizioni dichiarati, può richiedere opportuni accertamenti, anche agli uffici finanziari, fornendo agli stessi ogni elemento integrativo di conoscenza e di valutazione, nonché ogni idonea documentazione atta a confermare detta inattendibilità;

Per la formazione della graduatoria, l'avvio del procedimento amministrativo decorre dal giorno successivo alla scadenza del presente bando pubblico.

Il Comune, entro 30 giorni dalla scadenza prevista dal presente bando, procede all'approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti, indicando in calce alla stessa le domande alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi, seguendo le stesse forme previste per il Bando di concorso.

La pubblicazione presso il Comune di Fontanellato costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della sopradetta comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso, depositandolo presso il Comune o l'Ente Gestore.

Nella formazione della graduatoria e nei successivi aggiornamenti, le domande sono collocate secondo l'ordine di punteggio.

A parità di punteggio si procederà graduando le domande in ordine di reddito ISEE, partendo dal nucleo richiedente con il reddito più basso.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi, la graduatoria ha validità semestrale, dopo di che si procede al successivo aggiornamento.

Ogni graduatoria viene resa ufficiale e accessibile, di norma, entro 90 giorni dal termine di chiusura del periodo di raccolta delle domande e costituisce lo strumento valido per l'assegnazione degli alloggi a quel momento disponibili.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata o sostituita nei modi previsti dal Regolamento.

5. RICORSI

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione), gli interessati possono presentare ricorso, inoltrandolo ad ACER Parma.
2. Il Gestore, per mezzo dell'apposita Commissione, decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio, ed entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, redige la graduatoria definitiva, con le modalità di cui all'art. 8 del Regolamento.
3. E' facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.
4. E' altresì facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere D) ed E) del punto 1 del presente Bando.
5. I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risultasse diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.
6. Qualora la Commissione accertasse la non sussistenza dei requisiti o la loro perdita, nonché la mancanza e/o il mutamento delle condizioni che hanno dato diritto al punteggio, provvederà a comunicare la decisione assunta al richiedente per tramite del Gestore e, in caso di variazione del punteggio, la domanda sarà ricollocata nella posizione di graduatoria corrispondente al nuovo punteggio attribuito.
7. La graduatoria definitiva è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e costituisce provvedimento definitivo, nonché lo strumento valido per l'assegnazione degli alloggi a quel momento disponibili.

8. Le domande presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno concorrono alla formazione della graduatoria da aggiornarsi con cadenza semestrale periodica. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi, la graduatoria ha quindi validità per la durata di sei mesi, al termine dei quali si procede al successivo aggiornamento.
9. Le domande già ammesse con precedenti graduatorie alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio, entrano di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande. Il diritto di permanenza nelle successive graduatorie permane per tre anni, e comunque fino all'approvazione della nuova graduatoria derivante dall'emanazione di nuovo bando per l'assegnazione.
10. Ogni tre anni viene emanato nuovo bando per la predisposizione di nuova graduatoria. La graduatoria in vigore all'atto dell'emanazione del nuovo bando resta valida fino all'approvazione della nuova graduatoria.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

La Commissione verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e le condizioni che hanno determinato il punteggio.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli articoli da 11 a 13 del Regolamento.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°196/2003, il concorrente rilascia consenso scritto al trattamento dei dati personali in favore dell'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma – V.lo Grossardi n°16/a, soggetto gestore del patrimonio di alloggi ERS per conto del Comune di Fontanellato per le funzioni comunali in materia di politiche abitative.

7. VARIE

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia agevolata ed alla vigente convenzione tra il Comune di Fontanellato ed ACER Parma per la gestione e manutenzione del patrimonio ERS.

Con la partecipazione al concorso indetto con il presente Bando il concorrente accetta (per il fatto stesso di parteciparvi) di essere a conoscenza di tutte indistintamente le sue clausole.

8. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI IN DOMANDA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, "Regolamento generale sulla protezione dei dati", i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso all'elaborazione e all'utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda; per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza. Il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati in possesso di questa Amministrazione potranno essere comunicati e diffusi solo nei limiti di quanto previsto dal suddetto Regolamento e l'interessato potrà esercitare i propri diritti in base a quanto previsto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La presentazione della domanda di concorso implica, inoltre, la piena conoscenza di tutte le norme di cui alle disposizioni di legge indicate nel presente Bando, norme che con la partecipazione al presente concorso il concorrente si impegna ad osservare.

Il titolare del trattamento è il Comune di Fontanellato, che nomina quale Responsabile del trattamento dei dati Acer Parma con sede in Parma, Vicolo Grossardi n. 16/A, nella persona del Direttore dott. Italo Tomaselli.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., il Responsabile del procedimento è l'Arch. Alessandra Storchi, Responsabile del III Settore Area Tecnica del Comune di Fontanellato.

Fontanellato, 27.03.2025

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
Arch. Alessandra Storchi
(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)